



CITTA' DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

**RIPARTIZIONE URBANISTICA, AMBIENTE,
TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Piazza Caduti per la Libertà, 14 - Tel. 0172 438 210

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Moffa di Lisio, 24 - Tel 0172 41 37 44

e-mail: poliziamunicipale@comune.bra.cn.it

E-mail certificata comunebra@postecert.it

ORDINANZA N. 369 DEL 06.11.2017

Adozione di misure “temporanee omogenee” per situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, e di misure “stabili” per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, in attuazione del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e della DGR n°42-5805/2017.

I sottoscritti, in ordine al presente provvedimento, ciascuno per le proprie competenze, ne hanno preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attestano, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

*LA DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE
arch. Benvenuta REINERO*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs d.lgs. 82/2005)

*Il COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
dott. Mauro TABA*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs d.lgs. 82/2005)

IL SINDACO

Premesso che:

- La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
- Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
- Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);
- In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- Il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" prevede che alcune delle misure contenute nell'accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e che le misure contenute nell'Allegato 1 dell'Accordo " Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;
- Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;
- La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42 5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:
 - a) i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
 - b) le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;

c) le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n°20 ottobre 2017, n. 42-5805, "Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009", in particolare l'Allegato 2 che include il Comune di Bra tra quelli "con popolazione superiore a 20.000 abitanti nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni", per i quali sussiste l'obbligo di adottare sia misure temporanee omogenee in situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sia prime misure di tipo strutturale, come definite nella Deliberazione di Giunta citata.

Vista la Determinazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte n°463 del 31.10.2017, "Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. 42-5805 del 20,10,2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo".

Richiamato il previgente provvedimento di ordinanza di istituzione della Zona a Traffico Limitato "Ambientale" sul territorio comunale di Bra, n°36/2005 del 24.02.05, dal titolo "Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del Piano di azione provinciale ex art. 7 D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 in materia di qualità dell'aria - Divieto di transito per i veicoli non ecologici", nella sua forma di testo coordinato con le modifiche introdotte dall'Ordinanza n°293 del 30.08.2006 e dall'Ordinanza n°6 del 09.01.2007.

Visto il comma 6-bis dell'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che così recita: "*6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*".

Visto il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, "Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale.

Visto il D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il combinato disposto dell'art. 7 comma 1 lettera a) e dell'art. 6 comma 1, che prevede la sospensione temporanea, con ordinanza del sindaco, della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di tutela della salute;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Visto il vigente Regolamento Comunale d'Igiene (DCC n°519 del 12.12.1985 e s.m.i.).

Visto lo Statuto della Città di Bra.

Dato atto che prevale l'esigenza di una particolare celerità nell'adozione del presente provvedimento, onde dare attuazione alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico,

pertanto il presente atto è da considerarsi sostitutivo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che l'esito dell'istruttoria porta a ritenere che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento.

Rilevato che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

ORDINA

Al raggiungimento delle soglie stabilite dal "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42 5805 del 20 ottobre 2017, l'adozione delle seguenti misure temporanee omogenee, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi):

I. LIVELLO - "ARANCIO" è attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.

1. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE);

2. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC);

3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

4. Divieto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

5. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

6. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: Iniezione superficiale (solchi aperti); Iniezione profonda (solchi chiusi); sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: Spandimento a raso in strisce; Spandimento con scarificazione;

8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

II. LIVELLO – ROSSO è attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.

1. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE);

2. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC);

3. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE);

4. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

5. Divieto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'altificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

6. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali ;

7. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

8. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: Iniezione superficiale (solchi aperti); Iniezione profonda (solchi chiusi); Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: Spandimento a raso in strisce; Spandimento con scarificazione.

9. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

ORDINA

Inoltre, in attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42 5805 del 20 ottobre 2017, a partire dalla data odierna e fino al 31.03.2018, il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6 bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:

- in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico Scientifici della Regione Piemonte;
- in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

AVVISA

Che le misure temporanee sono attive il giorno successivo a quello di controllo (il martedì a seguito di controllo effettuato il lunedì, oppure il venerdì a seguito di controllo effettuato il giovedì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e sono comunicate sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/> ;
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>;
- sul sito dell'accordo padano [http://www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo aria/map/list](http://www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo%20aria/map/list)
- sul sito internet del comune di Bra, <http://www.comune.bra.cn.it/> ;

Che il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è il centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

- Strada Montenero, bretellina est, via Vittorio Veneto, piazza Roma, via Trento e Trieste, piazza Giolitti, via G.B. Gandino (tratto piazza Giolitti - viale Risorgimento), viale Risorgimento, via Edoardo Brizio, viale Madonna dei Fiori, via Don Orione, Via Cuneo, via Cherasco, via Piumati, strada Falchetto, viale della Costituzione, Strada San Matteo, strada San Michele, via Ospedale, via Rolfo, corso Monviso, piazzale Boglione e via F.lli Rosselli (come da planimetria allegata, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

AVVISA

Che le limitazioni alla circolazione NON si applicano ai seguenti veicoli:

- 1.1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
- 1.2. motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- 1.3. veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
- 1.4. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali, veicoli adibiti a controlli ispettivi appartenenti ad enti pubblici, veicoli adibiti a servizi essenziali;
- 1.5. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- 1.6. veicoli del car sharing;
- 1.7. veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car pooling);
- 1.8. veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;
- 1.9. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente (o documento che attesti l'effettivo svolgimento della manifestazione) indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.

Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

1.10. macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;

1.10.1. veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

1.11.1. "Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate furgone isothermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata:

contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;

cisteme per il trasporto di liquidi o liquami;

cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;

altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C.

1.11.2. "Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

attrezzati con scala;

attrezzati con pompa;

attrezzati con gm;

attrezzati con pedana o cestello elevabile;

attrezzati per mostra pubblicitaria;

attrezzati con spazzatrici;

attrezzati con innaffiatrici;

attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;

attrezzati con saldatrici;

attrezzati con scavatrici;

attrezzati con perforatrici;

attrezzati con sega;

attrezzati con gruppo elettrogeno;

dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C;

1.12. I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

1.12.1. "Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
telai con selle per il trasporto di coils;
betoniere;
carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
furgoni blindati per trasporto valori;
altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C.;

1.12.2. "Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

trattrici stradali;
autospazzatrici;
autospazzaneve;
autopompe;
autoinnaffiatrici;
autoveicoli attrezzi;
autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
autoveicoli gru;
autoveicoli per il soccorso stradale;
autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
autosgranatrici;
autotrebiatrici;
autoambulanze;
autofunebri;
autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
autoveicoli per disinfezioni;
auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
autoveicoli per radio, televisione, cinema;

autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
autocappella;
auto attrezzate per irrorare i campi;
autosaldatrici;
auto con installazioni telegrafiche;
autoscavatrici;
autoperforatrici;
autosega;
autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
autopompe per calcestruzzo;
autoveicoli per uso abitazione;
autoveicoli per uso ufficio;
autoveicoli per uso officina;
autoveicoli per uso negozio;
autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C.;

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

1.13. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, in possesso del contrassegno di cui all'art.188 del Codice della Strada, e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc;

1.14. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;

1.15. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

1.16. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri;

1.17. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

1.18. veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;

1.191 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing;

1.20. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;

1.21. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;

1.22. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;

1.23. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione di manomissione per interventi su sottoservizi;

1.24. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione;

1.25. veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune;

1.26. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense;

1.27. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta della struttura ricettiva, limitatamente al percorso tra quest'ultima se è interno del perimetro del blocco e i confini dell'area soggetta al blocco per l'arrivo e la partenza;

1.28. veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, con apposito provvedimento, si potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal presente atto.

AVVISA

- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale; ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267 del

2000 e s.m.i. relativamente agli altri provvedimenti (ivi compreso il divieto di sostare con il motore acceso).

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le modalità precisate nel medesimo;
 - entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199.
- Che il responsabile del procedimento, ai sensi Legge 241/1990 e s.m.i., è l'ing. Emanuele RAMBAUDI, Specialista Tecnico Ambientale dell'Ufficio Ambiente di questo Comune, cui sarà possibile rivolgersi nell'orario di apertura dell'ufficio al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tel. 0172 438 210):
 - per eventuali informazioni o chiarimenti in merito;
 - per prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - per presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:
 - Comando di Polizia Municipale del Comune di Bra, via Moffa di Lisio n°24 - 12042 Bra (CN) e Responsabili dei servizi Viabilità e Calore del Comune di Bra presso la Ripartizione LL.PP.;
 - Comando di Stazione di Bra dei Carabinieri Forestali, via Mercantini n°15 - 12042 Bra (CN), cp.cuneo@pec.corpoforestale.it;
 - Comando di Compagnia Carabinieri di Bra, Viale Costituzione n°17 - 12042 Bra, tcn29364@pec.carabinieri.it;
 - Comando di Compagnia Guardia di Finanza di Bra, via E. Guala n°2/B - 12042 Bra (CN), cn1110000p@pec.gdf.it;
 - Questura di Cuneo – Sottosezione Polizia Stradale di Bra, via E. Guala n°2 - 12042 Bra (CN), sottosezpolstrada.bra.cn@pecps.poliziadistato.it;
 - ARPA Piemonte, Str. Vecchia di Borgo n°11 - 12100 Cuneo, dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it;
 - Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio, Via M. D'Azeglio n°8 - 12100 Cuneo, protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;
 - ASL CN2 Alba-Bra, SOC Igiene e Sanità Pubblica, Via Vida n°10 - 12051 Alba (CN), aslcn2@legalmail.it;

- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Via Principe Amedeo, 17 - Torino, territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it ;
- Prefettura di Cuneo, Via Roma n°3 - 12100 Cuneo, entilocali.prefcn@pec.interno.it.

DEMANDA

- al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bra l'informazione, per il tramite dell'Ufficio stampa, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e della sua entrata in vigore in caso di superamento dei limiti di PM10, come previsto dalla normativa regionale;
- al Responsabile del Servizio Calore del Comune di Bra l'attuazione dell'obbligo di riduzione della temperatura di riscaldamento degli edifici di competenza;
- alla Polizia Municipale e alle altre forze di polizia la vigilanza sull'osservanza del provvedimento;
- Alle Autorità e agli Enti competenti in materia la verifica del corretto adempimento al presente provvedimento.

Bra, lì 06.11.2017

Il Sindaco

(prof.ssa Bruna SIBILLE)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. d.lgs. 82/2005)